

I DOSSIER DI

**RESPONSABILITÀ
e RISARCIMENTO**

6

Tabelle di Milano: le istruzioni per l'uso

**I nuovi criteri per la quantificazione
del danno non patrimoniale**

**I valori da utilizzare nel calcolo dei risarcimenti
e gli spazi di personalizzazione**

a cura di Damiano Spera

Danno biologico, i criteri dei giudici per le modifiche ai prospetti tabellari

di Damiano Spera

giudice del tribunale di Milano

Dopo le sentenze della Cassazione 8827/2003 e 8828/2003 e la sentenza della Corte costituzionale 233/2003, l'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano, alla fine dell'anno 2004, approvò i «Criteri orientativi per la liquidazione del nuovo danno non patrimoniale».

Dopo il poker di sentenze della Cassazione a sezioni Unite dell'11 novembre 2008, l'Osservatorio si è nuovamente riunito a dicembre, gennaio, marzo e, infine, il 28 aprile per verificare se le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale dovessero essere in tutto o in parte modificate, al fine

Il 25 giugno «le nuove Tabelle 2009 del Tribunale di Milano» sono state definitivamente approvate all'unanimità, congiuntamente ai nuovi «Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale».

La situazione pregressa - I precedenti criteri (anno 2004) accoglievano già una nozione ampia di danno biologico «in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana» (cfr. Corte costituzionale 356/91 e 184/86).

La tabella milanese aveva già «ripudiato», quindi, l'autonomo risarcimento del danno esistenziale e comprendeva nella nozione unitaria del danno biologico (a eccezione del danno morale) la molteplicità delle singole possibili «voci» di pregiudizi, non lasciando spazio ad autonome liquidazioni del danno alla vita di relazione, del danno estetico, del danno alla sfera sessuale ecc.

Nel novembre 2009, era tuttavia evidente che, alla luce degli espo-

sti principi di diritto delle sezioni Unite, non fosse più possibile continuare ad applicare la tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale, atteso che la medesima prevedeva la separata liquidazione del danno morale, nella misura da un quarto alla metà dell'importo liquidato per il danno biologico. Incorreva dunque anche questa tabella nelle censure delle sezioni Unite, perché determinava una duplicazione di risarcimento del danno.

Le opzioni possibili - L'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano si è posto (tra gli altri) i seguenti quesiti:

- 1) Non si liquida più alcunché per il danno morale?
- 2) La «adeguata personalizzazione» del danno non patrimoniale può essere addirittura incompatibile con un «criterio tabellare» del risarcimento del danno non patrimoniale?
- 3) Nell'ipotesi affermativa, si ritiene che la Tabella debba prevedere, per ciascun punto di invalidità, un unico valore monetario (che il giudice dovrà personalizzare senza limiti) ovvero un *range* di valori monetari (da personalizzare tra un minimo e un massimo predefiniti)?
- 4) Deve essere quindi modificata la costruzione della curva milanese e/o i valori monetari finora (globalmente) adottati?
- 5) Il criterio assunto deve risponde-

Approvazione unanime dei nuovi valori di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione o da perdita del rapporto parentale: ecco le linee guida

di renderle coerenti con i nuovi principi accolti dalla Suprema corte.

Dopo un appassionato dibattito, che ha visto protagonisti giudici e avvocati (anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), è stata approvata a larghissima maggioranza una proposta di nuove tabelle di liquidazione del danno alla persona. Queste ultime sono state quindi trasmesse il 22 maggio 2009 al presidente del tribunale e della Corte d'appello di Milano, con la richiesta di fissare un incontro nel quale illustrare la proposta a tutti i magistrati della Corte e dei tribunali del distretto.

SOMMARIO

Le novità	pag. 4
Le fattispecie previste	pag. 8

I CHIARIMENTI DELLA SUPREMA CORTE

Ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». In definitiva, per le Sezioni Unite, l'articolo 2059 del Cc trova applicazione:

- in tutti le ipotesi in cui la fattispecie integri gli estremi oggettivi di un reato;
- nei casi espressamente previsti dalla legge;
- nelle ipotesi di lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione: il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (articolo 32 della Costituzione, denominato anche biologico nella definizione data dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni), il danno da lesione del diritto inviolabile all'autodeterminazione in relazione a un determinato trattamento sanitario (articolo 13 e 32, secondo comma 2 della Costituzione), il danno da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29 e 30 Costituzione, concernenti la perdita o la compromissione del rapporto parentale per morte o grave invalidità del congiunto), il danno conseguente «violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione (sentenza 25157/2008)».

Onere di allegazione e prova del danno - Il danno non patrimoniale, quale danno conseguenza, deve essere allegato e provato. La sentenza della Corte costituzionale 184/86 è stata superata dalla sentenza della stessa Corte 372/94, poi seguita dalle sentenze gemelle del 2003. Il danno non è mai *in re ipsa*.

Il codice delle assicurazioni richiede per l'accertamento del danno biologico la perizia medico-legale, ma non è strumento esclusivo e necessario. Il giudice può disattendere le opinioni del consulente tecnico d'ufficio e potrà non disporre la consulenza «quando lo ritenga, motivatamente, superfluo e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze) avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni» (ex articoli 115, cpv del Cpc e 2727 e seguenti Cc).

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali il giudice potrà fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Quando il pregiudizio è immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo.

Aggiungono le sezioni Unite: «Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti che consentano di risalire al fatto ignoto».

re anche all'esigenza che, sia pure entro certi limiti, comunque la liquidazione del danno possa essere prevedibile per consentire le transazioni stragiudiziali delle liti (che sono di gran lunga più numerose di quelle che determinano un contenzioso giudiziario)?

6) Gli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale gravanti sulla parte danneggiata comportano la necessità di allegare tutti i tipi di sofferenze e compromissioni biologiche subite; ovvero è dato distinguere tra i pregiudizi «standardizzabili», in quanto frequentemente ricorrenti (sia per gli aspetti anatomico-funzionali, che relazionali, che di sofferenza soggettiva), e quelli peculiari della vittima, che richiedono invece una specifica allegazione e prova (anche presuntiva)?

7) È necessario modificare in tutto o in parte il quesito medico-legale? Il consulente tecnico d'ufficio deve indicare, per ogni menomazione permanente accertata e per il periodo di inabilità temporanea, il grado di dolore e sofferenza fisica e psichica?

8) Il giudice applicherà i nuovi criteri tabellari con l'indicazione in sentenza di un unico valore monetario per il complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso, ovvero indicherà un importo per ciascuna «voce» accertata: danno da sofferenza, danno biologico, da perdita del rapporto parentale, e via di seguito?

9) Come dovrà il giudice procedere alla personalizzazione del danno anche in relazione alle «condizioni soggettive del dan-

neggiato» (nell'accezione di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni)?

10) Gli articoli 138 e 139 codice delle assicurazioni consentono ancora la liquidazione del danno da sofferenza o prevedono solo la personalizzazione di cui alle citate «condizioni soggettive del danneggiato»?

11) È giusto liquidare tutte le «micropermanenti» con i criteri di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni, anche nelle ipotesi in cui quest'ultimo non trovi cogente applicazione?

Questi quesiti sono basi utili da cui partire per chiarire le argomentazioni e le conclusioni maggiormente condivise e dare una personale risposta ad alcune delle questioni ancora controverse. ■

Scelto un metodo uniforme ma flessibile, codificata la liquidazione personalizzata

di Damiano Spera

giudice del tribunale di Milano

L'Osservatorio ha ritenuto che l'abbandono del sistema tabellare si sarebbe tradotto in un infelice ritorno al passato. Con l'inconveniente di rendere meno prevedibili le liquidazioni in sede contenziosa e, di conseguenza, più difficili gli accordi transattivi in sede stragiudiziale.

Inoltre, il ritorno all'equità pura (la cosiddetta giustizia del caso singolo) non avrebbe assicurato alcuna omogeneità di risarcimento a parità di grado di menomazione dell'integrità psico-fisica. Questa soluzione sarebbe stata altresì in

sero le mosse la Tabella milanese e, successivamente, il legislatore, prevedendo una liquidazione "standard" e un'altra personalizzata (si veda al proposito l'articolo 5 della legge 57/2001 e ora gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni).

Circa gli oneri di allegazione e prova bisogna evitare il rischio che all'inondazione (solo ora definitivamente scampata) dei risarcimenti da atipico "danno esistenziale" si sostituisca un'alluvione di istanze probatorie, che avrebbero effetti devastanti di ingestibilità da parte di tutti gli operatori: avvocati, consulenti e giudici.

La soluzione condivisa dai giudici e dagli avvocati milanesi, dunque, è la conferma del sistema tabellare, ma con gli opportuni aggiustamenti che consentano la gestione del processo e il rispetto delle statuizioni delle sezioni Unite.

I pregiudizi - In primo luogo, va evidenziato che non vi sono ragioni per ritenere che le sezioni Unite abbiano inteso negare l'esistenza e la risarcibilità delle sofferenze fisiche e morali in presenza di danno biologico. Le sezioni Unite hanno semplicemente "bacchettato" i giudici (togati e onorari), perché procedono a queste liquidazioni con errati automatismi tabellari. I giudici non si avvedono che, quando c'è lesione biologi-

ca, i pregiudizi conseguenti alla menomazione psicofisica - «il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare» e quello ravvisato nella pena e nel dolore conseguenti e cioè «nella sofferenza morale determinata dal non poter fare» - sono, in definitiva, due facce della stessa medaglia, essendo la sofferenza morale «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale». Il giudice deve quindi, con congrua motivazione, «procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza».

Sulla base di questa premessa, l'Osservatorio ha ritenuto opportuno salvaguardare comunque i valori monetari finora riconosciuti in relazione al grado percentuale di danno biologico.

Infatti, per un verso, una sentenza (sia pure delle sezioni Unite) non può determinare una diminuzione dei risarcimenti sinora liquidati, tanto più che le stesse sezioni Unite non hanno mai (né avrebbero potuto) ritenere eccessive dette liquidazioni, limitandosi, invece, a censurare le erronee duplicazioni dei risarcimenti dei medesimi pregiudizi; per altro verso, i valori

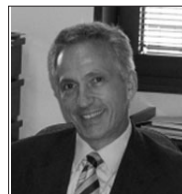
Non più una cifra unica: viene previsto un range di valori entro cui riconoscere l'indennizzo per la lesione subita, anche facendo leva sulle prove dei particolari pregiudizi patiti

contrasto con il principio enunciato dalla Corte costituzionale (sentenza 184/86), secondo cui il giudice deve adottare un criterio di liquidazione che sia, per un verso, egualitario e uniforme, al fine di evitare che, a parità di menomazioni psicofisiche, si riconoscano importi notevolmente differenti; per altro verso, elastico e flessibile, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.

Del resto proprio da questo criterio direttivo, per queste finalità e per rendere più trasparente e prevedibile quel giudizio di equità ex articolo 1226 Cc che permea l'intero danno non patrimoniale, pre-

Damiano Spera

Magistrato nella quinta sezione civile del tribunale di Milano, è stato relatore di numerosi incontri di studi per il Csm nonché di diversi convegni aventi a oggetto il danno biologico, le statistiche giudiziarie, i criteri di valutazione della professionalità del magistrato, la procedura civile. Insegna diritto processuale civile all'Università Cattolica e alla Bocconi.



LINEE GUIDA - Il ristoro delle lesioni deve valutare le sofferenze patite ed evitare duplicazioni

Danni non patrimoniali, i principi delle sezioni Unite

Le sezioni Unite premettono che già le sentenze gemelle del 2003 «avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (8828/2003) e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 del Cc doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma per colmare le lacune della tutela risarcitoria della

persona (8827/2003)».

«...la tesi secondo cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al pregiudizio sofferto ...pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare, e va disattesa. Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la persi-

stente limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona». «Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità». In definitiva «di danno esistenziale come

monetari milanesi sono stati accolti da sempre più numerosi uffici giudiziari d'Italia, anche laddove le condizioni economiche e sociali sono diversissime. Tali valori sono ritenuti equi e si affermano sempre più come un punto di riferimento nazionale, con cui anche il legislatore dovrebbe fare i conti, allorché metterà mano alla «Tabella dei valori economici», ex articolo 138 del codice delle assicurazioni.

Nuova denominazione - Proprio in considerazione del «peso nazionale» della Tabella milanese, l'Osservatorio si è anche fatto carico di tener presente le conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi. E allora, sulla base di queste premesse e finalità, è stata elaborata la nuova tabella milanese, diversa già nel *nomen iuris*, non più «Tabella per la liquidazione del danno biologico» bensì «Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica».

Il nuovo prospetto prevede valori monetari riconducibili a quelli già riconosciuti precedentemente, sia

a titolo di danno biologico che di danno morale, da liquidarsi dal giudice complessivamente all'esito di una unitaria personalizzazione del danno accertato.

Innanzitutto, come nel passato, ai fini di una corretta valutazione del danno, si tiene conto dell'età del soggetto e del grado percentuale della menomazione: la curva risarcitoria è funzione crescente della percentuale di invalidità e diminuisce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% (criterio già recepito dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni).

La felice risarcitoria - La tabella prevede ora un *range* di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo e uno massimo per ciascun punto percentuale.

Con il valore minimo il giudice liquida un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini «medi», in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tutti questi pregiudizi possono ritenersi «standardizzabili» e cioè provati, anche presuntivamente, una volta accertato il grado di menomazione

psico-fisica dal medico legale.

Alcune generiche attività ed estrinsecazioni della personalità, come lavarsi, vestirsi, camminare, leggere, andare al cinema, eccetera, sono proprie di ogni essere umano di una certa età e sesso e possono, quindi, ritenersi precluse o limitate, in tutto o in parte, in presenza della menomazione psicofisica, senza la necessità di uno specifico onere di prova, attraverso il ricorso alle presunzioni e alle «nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» (articolo 115, comma 2, del codice di procedura civile).

L'avvocato non avrà l'onere di allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti a una determinata lesione dell'integrità psico-fisica: chi ha subito la lesione dei tendini della caviglia avrà qualche difficoltà nella deambulazione e una modesta sofferenza per tutta la vita. Ai fini di tale risarcimento, dunque, non è necessaria una prova rigorosa.

Il giudice, in assenza di specifiche e ulteriori allegazioni e prove, liquiderà il danno non patrimoniale, in relazione al grado percentua-

autonoma categoria di danno non è più dato discorrere».

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, biologico, perdita del rapporto parentale) «risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione».

La liquidazione - La Cassazione ribadisce che «Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio,

ma non oltre». Bisogna distinguere se la «sofferenza soggettiva» sia «in sé considerata» o «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale». Ricorre il primo caso (ad esempio) nel dolore che subisca la persona diffamata. Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza «si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle,

dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua nuova configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato».

le di menomazione e all'età, nei valori «medi» riportati nella tabella.

Invece, entro il range di «aumento personalizzato» previsto in tabella, muta radicalmente il ruolo che dovrà essere assunto dai protagonisti del processo.

Sull'avvocato graverà l'onere di allegare e provare (ove possibile anche mediante presunzioni) le «particolari condizioni soggettive del danneggiato» e cioè i particolari pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima: una specifica usura lavorativa oppure la lesione al «dito del pianista dilettante» (e ciò a prescindere dagli eventuali e ulteriori danni patrimoniali); l'avvocato dovrà allegare altresì se la malattia o i postumi permanenti siano stati particolarmente dolorosi, e via di seguito.

A tal fine, il giudice dovrà specificare nel quesito al Ctu i peculiari pregiudizi provati nel processo, al fine di verificarne il nesso di causalità con la menomazione psico-fisica.

Il Ctu, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo relativamente alle specifiche condizioni e abitudini di vita della vit-

tima, dovrà accertare se i peculiari pregiudizi siano conseguenza delle menomazioni e se queste ultime abbiano cagionato particolari sofferenze soggettive, sia durante l'invalidità temporanea che in conseguenza di postumi permanenti. Può essere prassi virtuosa chiedere, in ogni caso, al consulente tecnico d'ufficio quale sia il grado delle sofferenze soggettive conseguenti alle menomazioni accertate. Non a caso, sia in Francia che in Italia, sono state approntate apposite tabelle del dolore conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.

La costruzione della curva e i danni permanenti - L'Osservatorio ha

preso le mosse dai precedenti giurisprudenziali. Ha così rilevato che nelle sentenze aventi a oggetto le liquidazioni dei danni da lesione all'integrità psico-fisica, di regola, per le micropermanenti (1-9%) con la precedente tabella il danno morale, in assenza di particolari allegazioni e prove, veniva liquidato nella misura di un quarto dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico. Dalla invalidità del 10% in poi, anche in difetto di specifiche prove, i giudici li-

quidavano a titolo di danno morale, una percentuale del danno biologico via via crescente, fino al massimo del 50% per invalidità superiori al 33-34 per cento.

Si è ritenuto quindi di procedere, in primo luogo, alla rivalutazione del punto biologico base della vecchia tabella secondo gli indici Istat, dal 1° gennaio 2008 alla stessa data del 2009, pari a 2,0486 per cento.

Per la costruzione della nuova tabella del danno non patrimoniale 2009, tale punto base rivalutato è stato aumentato nella misura del 25% per le micropermanenti; al fine di evitare «pericolosi gradini», l'aumento percentuale è stato via via incrementato dal 26% al 50% in relazione a una invalidità corrispondente a 34 punti percentuali; questo incremento rimane poi costante sino al 100% di invalidità.

L'aumento personalizzato prevede, correlativamente, percentuali che muovono dal 50% per tutte le micropermanenti e poi dal 49% sino al 25% corrispondente a 34% di invalidità, rimanendo costante in tale misura fino al 100 per cento.

IL DANNO MORALE PER LA CASSAZIONE

La nozione di «danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata»; non ne parla la legge ed è inadeguata se si pensa che la sofferenza morale cagionata da reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo.

Nell'ambito del danno non patrimoniale il danno morale non individua un'autonoma sottocategoria, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello «costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento».

Come si giustificano queste percentuali?

In effetti, con la vecchia Tabella milanese, il giudice aumentava il danno biologico fino ad un massimo del 30% in considerazione delle «particolari condizioni soggettive del danneggiato» e, successivamente, aumentava tale importo, a titolo di danno morale, sino al 50%; in definitiva l'aumento massimo era pari all'80% dell'importo base (o più esattamente al 95% dell'importo base, aumentando del 50% l'importo base già aumentato del 30%).

Ora, in considerazione di una liquidazione unitaria del complessivo danno non patrimoniale, si è ritenuto equo determinare la forbice dei valori monetari tra un minimo (espressamente previsto in Tabella) pari al danno biologico aumentato, con le modalità descritte, fino al 50% e un massimo, aumentato fino ad un valore complementare alla percentuale complessiva del 75% (o più esattamente all'87,50% dell'importo base, aumentando del 50% l'importo base già aumentato del 25% per le micropermanenti, ovvero aumentando del 25% l'importo base già aumentato del 50% per le macropermanenti).

Danno non patrimoniale temporaneo - Anche per il danno non patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea si è proceduto alla rivalutazione al 1° gennaio 2009 (secondo gli indici Istat) del valore base di liquidazione del danno biologico, pari a 70,56 euro *pro die*. Tale importo è stato aumentato

del 25% determinando in 88,00 euro il valore minimo di liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità totale, comprensivo sia delle menomazioni anatomico-funzionali che delle sofferenze soggettive "standard"; quest'ultimo importo prevede un incremento di personalizzazione sino al 50%, pari quindi a un massimo di 132 euro.

Correlativamente, la prova gravante sulla parte è pressoché integralmente offerta in via presuntiva se il *petitum* è pari all'importo minimo; invece l'onere di allegazione e prova sarà particolarmente gravoso ove vengano dedotte «particolari condizioni soggettive del danneggiato» ovvero particolari sofferenze soggettive patite dalla vittima.

Anche ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, il consulente dovrà precisare la durata dei ricoveri ospedalieri e se i trattamenti sanitari praticati e il decorso della malattia siano stati particolarmente dolorosi. Conseguentemente, il giudice, ai fini di una corretta personalizzazione, dovrà tener conto dei ricoveri ospedalieri, degli interventi chirurgici, dei particolari pregiudizi esistenziali e inter-relazionali subiti dalla vittima nella fattispecie concreta.

Criterio di applicazione - Una corretta applicazione della nuova tabella comporta, quindi, che il giudice non dovrà più liquidare una somma risultante dalla media degli importi previsti nel *range* tra il minimo e il massimo. Se così faces-

se certamente risulterebbero ingiustificatamente aumentati i valori monetari liquidati. Al contrario, il giudice non dovrà riconoscere alcunché oltre l'importo tabellare previsto al minimo, in difetto di una specifica allegazione e, in caso di contestazione, prova (anche se presuntiva) di un peculiare pregiudizio anatomico-funzionale, relazionale o di sofferenza patiti dalla vittima. In quest'ottica non dovrà apparire una contraddizione che il *range* di personalizzazione sia del 50% per le micropermanenti e del 25% per le macropermanenti. Infatti, ben può verificarsi che il danno, relativo alla "voce" sofferenza fisica e psichica, sia molto elevato anche in conseguenza di lesioni di lieve entità (si pensi alla lesione del nervo trigemino, valutata nella misura del 4-5% di menomazione psico-fisica, che provoca talora sofferenze dolorosissime).

Per converso, circa la riduzione della possibilità di personalizzazione previsto per le invalidità superiori al 34%, l'Osservatorio ha evidenziato che nelle macroinvalidità le condizioni di vita del soggetto sono in gran parte compromesse e si giustifica, quindi, l'aumento "standard" del minimo tabellare e, correlativamente, un minore residuo spazio per comprovate personalizzazioni.

Tuttavia il giudice sarà, in ogni caso, libero di liquidare importi diversi da quelli indicati in tabella, con congrua motivazione, soprattutto laddove la fattispecie concreta presenti aspetti peculiari. ■

Previsti nuovi valori monetari anche per le micropermanenti

di Damiano Spera

giudice del tribunale di Milano

La nuova tabella milanese non ha rinunciato a prevedere nuovi valori monetari anche per le micropermanenti. La gran parte dei giudici ha ritenuto che i valori monetari, previsti dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni per la liquidazione del danno biologico, non si applichino anche nelle ipotesi in cui tale Codice non trovi cogente applicazione. Tanto più ora, che i valori monetari normativi sono molto più bassi di quelli previsti nella nuova tabella di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale derivan-

co e anche il legislatore aveva deliberatamente omissso la quantificazione del danno morale ma ne presupponeva la liquidazione equitativa da parte del giudice. Anche nei precedenti progetti legislativi era prevista la liquidazione del danno morale e l'omessa liquidazione di questo danno nel Codice delle assicurazioni non è stata mai giustificata per impedire una possibile duplicazione risarcitoria. La mancata previsione normativa si spiega, più semplicemente, per irrisolutezza del legislatore.

L'Osservatorio sulla giustizia civile non ha raggiunto ancora un orientamento comune e si è riservato di monitorare le sentenze che saranno pubblicate nei prossimi mesi. La mia opinione è che il legislatore non aveva affatto inteso escludere il risarcimento del danno morale. Sarebbe dunque giusto continuare a liquidare il danno morale, separatamente, ancora oggi.

Ecco allora una possibile soluzione:

- il giudice dovrebbe muovere dal presupposto che, nei valori monetari disciplinati dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima;
- il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 139 del codice delle assicurazioni e 2059 del codice civile, deve

garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute;

- nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, potrebbe ritenere che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come «sofferenza soggettiva» non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari;
- conseguentemente, il giudice, procedendo ad «adeguata personalizzazione» del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.

Una raccolta di criteri - L'Osservatorio ribadisce che la nuova tabella costituisce solo la sintesi di «criteri orientativi» che trovano applicazione nelle fattispecie più ricorrenti, in cui il danno non patrimoniale sia stato cagionato da inadempimenti contrattuali o fatti illeciti extracontrattuali, che siano penalmente irrilevanti ovvero integrino gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero la fattispecie concreta presenti altri elementi di eccezionalità, il giudice dovrebbe prescindere dalle cifre tabellari, e liquidare gli importi ritenuti più congrui, in considerazione delle peculiarità del caso in esame.

Il tribunale meneghino ha sintetizzato dei criteri orientativi da applicare nelle fattispecie più ricorrenti mentre si prevede autonomia del giudice in casi con elementi di "eccezionalità"

te da micropermanente. Tuttavia, anche quando, al contrario, l'articolo 139 citato trovi cogente applicazione, è stato osservato che, per rispettare il *dictum* delle sezioni Unite, non si dovrebbe liquidare più il danno da sofferenza soggettiva, essendo ammissibile solo la personalizzazione conseguente alle «particolari condizioni soggettive del danneggiato». Soluzione non appagante, a mio giudizio. La tabella normativa dei valori monetari prevede solo importi predeterminati per la liquidazione del danno biologi-

IL DANNO DA PERDITA

Per il danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale, la Tabella milanese già prevedeva la liquidazione di un solo importo che tenesse conto del danno non patrimoniale complessivamente subito (esistenziale e morale), nell'ambito di un *range* predeterminato, che consentiva un'adeguata personalizzazione del pregiudizio, senza alcun automatismo risarcitorio.

Questa Tabella, quindi, non richiede alcuna modifica strutturale. Nel 2004, infatti, l'Osservatorio propose, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) alla valutazione del legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

A tal fine l'Osservatorio propose come indicazione di massima un'ampia forbice, che fosse idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore elasticità, dall'altro, a non comprimere in non auspicabili automatismi il dovere della motivazione.

L'Osservatorio ritiene oggi di confermare le esposte valutazioni, perché ancora coerenti con le statuizioni espresse dalle sentenze delle sezioni Unite 2008.

È stata approvata, invece, solo una parziale modifica dei valori monetari, che non apparivano più idonei a compensare equamente il danno non patrimoniale soprattutto allorché il prossimo congiunto appartenga a una famiglia costituita da giovani genitori e uno o due figli molto piccoli. È stata effettuata anche una rilevazione dei precedenti giudiziari e si è potuto verificare che, già nel passato, i giudici milanesi non ritenevano equo il limite massimo di circa 215mila euro: si è ritenuto quindi, per la morte del figlio, del genitore e del coniuge, di aumentare il *range* da 150 a 300mila euro.

Per il danno non patrimoniale a favore del fratello, per la morte del fratello, si è provveduto invece al normale adeguamento Istat al 1° gennaio 2009 dei valori della vecchia tabella.

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico o della perdita o lesione del rapporto parentale conseguenti a rapina, sequestro di persona o percosse, o a una gravissima negligenza o imprudenza (si pensi al medico chirurgo che abbia amputato un arto sano in luogo di quello malato) e in casi assimilabili.

Infatti (senza necessariamente aderire alla tesi del cosiddetto danno punitivo) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze fisiche e psichiche patite: le lesioni subite a seguito di sequestro di persona o di intervento sanitario effettuato da chirurgo ubriaco producono ben altre sofferenze di quelle conseguenti a un (normale) incidente stradale.

In definitiva, va stigmatizzato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice, applichi o meno la tabella milanese, non è esonerato dall'obbligo di motivazione, con la

conseguenza che, in mancanza, la sentenza è impugnabile per omessa o insufficiente motivazione.

Indennizzi per i nonni - Poiché sono stati rilevati precedenti giurisprudenziali di risarcimento del danno subito dal nonno per la morte di un nipote, tenuto conto dei valori monetari liquidati nelle sentenze, si è ritenuto opportuno equiparare questo pregiudizio non patrimoniale a quello subito dal fratello per la morte di un altro fratello. L'inserimento nella tabella solo di quest'ultima voce di danno non comporta necessariamente la non riconoscibilità del danno da perdita di altri rapporti parentali: significa solamente che non è ancora possibile rilevare un numero sufficiente di precedenti giurisprudenziali che possa consentire l'allestimento di un'apposita tabella.

In relazione al danno conseguente a grave lesione del rapporto parentale, ritengo che si debbano confermare le valutazioni espresse

nella precedente schema tabellare: disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al prossimo congiunto, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche per presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui alla perdita del rapporto parentale, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare. ■